

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.**

**Art. 1**

*(Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 53/1981)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è abrogato.

**Art. 2**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 3**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 4**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 5**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 6**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 7**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 8**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

**Art. 9**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 18/1996.

**Art. 10**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

**Art. 11**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

**Art. 12**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

**Art. 13**

*(Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)*

**1.** I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

**2.** Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**3 bis.**

( ABROGATO )

(1)(3)

**4.** Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.

Note:

**1** Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

2 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013

3 Comma 3 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013

## **Art. 14**

*(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

### **<< Art. 4**

1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.

## **Art. 15**

*(Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980)*

1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della

legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:

<<2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato; >>.

### **Art. 16**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996

2 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

### **Art. 17**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

### **Art. 18**

*(Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996)*

1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:

I.A.C.P. - Udine

VII qualifica funzionale

SEGRETARIO

Azienda Servizi Sanitari Bassa  
Friulana

operatore professionale  
Categoria

II AGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:

I.A.C.P. - Udine	VII qualifica funzionale	consigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana	V livello	coadiutore

**2.** In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 19**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

### **Art. 20**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

### **Art. 21**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

**Art. 22**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

**Art. 23**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005

**Art. 24**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.